

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti

Roma, li 5 luglio 1962

Div.I^ - Sez.I^

Prot.n.514751/
A.2.16

- A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME
- A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

OGGETTO: Legge 21 dicembre 1961, n.1501 - Aggiornamento dei canoni demaniali.

CIRCOLARE N.52

SERIE II

TITOLO: Demanio Marittimo

Nella Gazzetta Ufficiale n.27 in data 31 gennaio 1962 è stata pubblicata la legge 21 dicembre 1961, n.1501, recante norme sullo adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli Enti locali.

Tale legge, entrata in vigore col 1° febbraio 1962, ha stabilito che l'ammontare dei canoni demaniali marittimi, quale risulta dai commi 1° e 2° dell'art.1 della legge 21 gennaio 1949, n.8 è raddoppiato ed ha inoltre fissato, per le nuove concessioni demaniali marittime, in lire 30 ed in lire 50 per metro quadro e per anno, i canoni minimi di cui al primo comma dell'art.2 del R.D.L. 25 febbraio 1924, n.456. L'ammontare minimo dei canoni ricognitori è stato elevato a lire 1.000 e lire 5.000 annue.

Inoltre l'ultimo comma dell'art.2 della legge in esame ha radicalmente innovato le disposizioni finora vigenti in materia di fissazione dei canoni demaniali - di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice della Navigazione e degli artt.8 e seguenti del relativo Rego

./.

lamento di esecuzione - trasferendo buona parte delle attribuzioni finora di competenza degli Organi locali di questa Amministrazione e di quella Finanziaria agli Organi Centrali delle Amministrazioni stesse.

In particolare con l'entrata in vigore della legge in esame i canoni relativi alle concessioni di aree demaniali marittime riguardanti opere di difficile sgombero dovranno essere fissati, per ogni singola concessione, con provvedimenti emanati di concerto fra i due Ministeri; la stessa procedura deve essere seguita per le concessioni che non comportino costruzioni di alcun genere, qualunque sia la loro durata, relative ad aree demaniali marittime asservite a ville private, alberghi o pensioni.

L'applicazione delle norme finora vigenti resta invece immutata per quanto attiene: alle concessioni, di qualsiasi durata, che non comportino costruzioni di alcun genere (quando, s'intende, non si tratti di zone asservite a ville, alberghi e pensioni) o che comportino la costruzione di opere di facile rimozione; alle concessioni, di qualsiasi durata, relative a manufatti già passati in proprietà allo Stato, a specchi acquei demaniali marittimi od a tratti di mare territoriale; ciò in quanto la nuova legge parla di "suoli" demaniali marittimi, e va pertanto applicata soltanto alle aree e non agli altri beni appartenenti al demanio marittimo.

Pertanto, per tutte le concessioni il cui canone va fissato - in base ai criteri sopraprecisati - di concerto fra questo Ministero e quello delle Finanze, le Capitanerie di Porto e le Direzioni Marittime (a seconda che trattasi rispettivamente di concessioni per licenze o per atti formali di durata non superiore a 15 anni), una volta esaurite le istruttorie, provvederanno a trasmettere allo scrivente le istanze documentate e faranno altresì conoscere la misura del relativo canone già concordata con le competenti Inten

denze di Finanza, motivando opportunamente le proprie proposte.

Pertanto, mentre finora gli "accordi" posti in essere dagli Uffici locali delle due Amministrazioni in materia di determinazione dei canoni avevano carattere decisorio, avranno d'ora innanzi carattere consultivo, saranno cioè diretti a porre gli organi centrali in grado di adottare le proprie decisioni sulla base degli elementi già raccolti e concordati in loco, in via preliminare, dagli Uffici periferici.

*due
M. M.
U. M.*

Poichè è da prevedere che la prima applicazione della norma in questione potrà dar luogo ad eventuali remore o ritardi nel rilascio di nuove concessioni o nel rinnovo di quelle già in atto, le Capitanerie di Porto e le Direzioni Marittime potranno, per ora, procedere al rilascio, rispettivamente, di nuove licenze o di atti formali od al rinnovo degli stessi fissando il relativo canone in via provvisoria ed inserendo quindi negli atti apposita clausola dalla quale risulti che il canone ha carattere provvisorio e che il concessionario s'impegna ad effettuare l'eventuale conguaglio allorchè il canone stesso sarà stato fissato in via definitiva di concerto fra i due Ministeri ai sensi della legge in esame.

Resta inteso che le determinazioni adottate dai due Ministeri in merito alla fissazione dei canoni delle singole concessioni resteranno valide anche per il rinnovo delle stesse, ciò, s'intende, fino a quando gli Uffici locali non ritengano che le condizioni obbiettive o subbiettive in base alle quali venne fissato il primo canone abbiano subito mutamenti tali da imporre una revisione del canone stesso, revisione per la quale verrà adottata la stessa procedura, innanzi precisata, per la fissazione del primo canone.

Le disposizioni di cui sopra vanno applicate a tutte le concessioni demaniali marittime rilasciate o da rilasciare in

data successiva al 1° febbraio 1962.

Con l'occasione si raccomanda nuovamente alle Capitane_{rie} di Porto di non consentire la costruzione di opere a carattere stabile a mezzo di semplici licenze; la costruzione di opere del genere dovrà sempre essere autorizzata con atti formali.

Si prega di assicurare.

IL MINISTRO

F.to Macrelli

F. C. C.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE



Bar/gf